



**REGIONE
LAZIO**

AREA TECNICA

U.O.C. Ufficio Tecnico, patrimonio e programmazione/sviluppo dell'edilizia ospedaliera



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI**

IL RUP

Ing. Paolo D'Aprile

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE VARIE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE PROGETTO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO PRESSO I PADIGLIONI ANTONINI E SALA DELL'OSPEDALE SAN CAMILLO DI ROMA.

Finanziamento DGR n.358 del 28/06/2016 - codice progetto X004 - CIG 76437172D0".
CIG Z642415748 - CUP D85G18000160001

IL PROGETTISTA

Arch. Alessandro D'Andrea

| N. | REVISIONE | DATA |
|----|-----------|------|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | PROGETTO PRELIMINARE | <input type="checkbox"/> | PROGETTO DEFINITIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | PROGETTO ESECUTIVO | | |
| STATO DEI LUOGHI | | | PROGETTO | | | | |
| <input type="checkbox"/> | RILIEVO | <input type="checkbox"/> | ARCHITETTURA | <input type="checkbox"/> | STRUTTURE | <input checked="" type="checkbox"/> | IMPIANTI |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------------------|-------|--------|----|----|---|
| ELABORATO | TAVOLA N. | DESCRIZIONE DELLA TAVOLA | SCALA | | | | |
| TECNICO | R 09 | SCHEMA DI CONTRATTO | 1:--- | | | | |
| P.P. | S.L. | E.G. | RIL. | P.P.T. | 00 | 01 | DATA: 04/04/2019 REV: 28/10/2019 |

REPERTORIO n.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO

FORLANINI

- CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 87,

ROMA-

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra la Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
(denominata in seguito “Azienda”) – Codice Fiscale

n..... e la Società

..... con sede in

..... – - Codice Fiscale n.

..... e Partita I.V.A n.

.....

PER

l’appalto dei “Lavori, per la realizzazione degli impianti
di rivelazione, segnalazione e allarme incendio presso i
padiglioni Antonini e Sala dell’Ospedale San Camillo di
Roma.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L’anno duemila..... addi’..... del mese di
....., in Roma, in una sala della Azienda

Ospedaliera San Camillo Forlanini.

Innanzi a me,,

Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti presso questa Commissione e senza l'assistenza dei testimoni – avendo le parti contraenti rinunciato d'accordo con me Ufficiale rogante delegato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913 n. 89;

PREMESSO

- che a seguito dell'esigenza di adeguare i padiglioni alle normative antincendio in conformità del progetto approvato dai VV.F., è emersa la priorità di realizzare le opere suddette;

- che il Responsabile del Procedimento ha redatto la progettazione esecutiva, che tiene conto delle richieste dell'utente, per un importo complessivo di € 504.322,00 per lavori (comprensivi di € 16.045,70) per oneri della sicurezza ed oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso);

- che, con nota n..... del mese di la Azienda ha comunicato che la copertura finanziaria dell'intervento è garantita con i fondi previsti da, esercizio finanziario anno

- CHE il predetto Responsabile del Procedimento ha espresso parere favorevole all'approvazione del predetto

progetto ai sensi dell'art.5 della Legge 1.6.1971 n.291;

- CHE, con apposita nota l'Ufficio Affidamenti è stato incaricato di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi con gara a Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa secondo i parametri e i criteri fissati nel disciplinare di gara e con i requisiti di qualificazione categoria prevalente OG11 classifica II, OS30 classifica II ;

- che con determinazione n. del, esecutiva a' sensi di legge, in atti della Commissione, si sono aggiudicati alla ditta con sede in i lavori in oggetto descritti, per un importo di €più I.V.A. al, nel rispetto di determinate condizioni;

- che sono state effettuate le pubblicazioni inerenti l'esito di gara e le comunicazioni di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

- che sono state esperite le formalità inerenti la normativa antimafia;

- che con nota n..... del mese di anno nel comunicare il risultato e l'aggiudicazione la predetta Società è stata, invitata ad inoltrare la documentazione necessaria alla stipula del

contratto;

- che il Responsabile del Procedimento e l'Amministratore Unico della Società aggiudicataria, in ottemperanza alla normativa vigente sottoscritto il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, e che tale verbale risulta agli atti della Azienda;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del presente atto in forma pubblico amministrativa.

Per la stipulazione del presente atto si sono personalmente riuniti davanti a me, Ufficiale Rogante delegato:

DA UNA PARTE:

- il sig./Dott.
Funzionario della Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini all'uopo delegato a firmare il presente atto;

E DALL'ALTRA:

- nella sua qualità di della Società giusta certificato in atti che legalmente e formalmente accetta e si obbliga ad eseguire i lavori formanti oggetto dell'appalto in narrativa, come sommariamente indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Ed accertata da me Ufficiale Rogante la capacità giuridica dei compartenti, le parti, come sopra costituite ed a me personalmente conosciute, mentre confermano e ratificano a precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Le opere da realizzarsi consistono nella realizzazione degli impianti di rivelazione incendi e diffusione sonora dei padiglioni SALA e ANTONINI.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è disciplinato dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) nonché dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (di seguito denominato Regolamento per le parti tutte vigenti).

Fanno parte integrante del presente contratto il capitolato speciale d'appalto e l'elenco dei prezzi unitari (allegato), già allegati al progetto esecutivo agli atti del Azienda, nonché l'offerta prodotta in sede di gara agli atti della Azienda.

Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati in quanto conservati presso la Azienda e controfirmati dai contraenti:

1. il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, per le parti tuttora vigenti;
2. gli elaborati grafici e le relazioni progettuali, allegati al progetto esecutivo agli atti della Azienda;
3. i piani di sicurezza, allegati al progetto esecutivo agli atti della Azienda;
4. il cronoprogramma, allegato al progetto esecutivo agli atti della Azienda.
5. le polizze di garanzia di cui al successivo art. 13;

ART. 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il compenso (importo contrattuale) spettante all'appaltatore per i lavori di cui al precedente Art.1 è desunto dal seguente prospetto:

| | |
|--|--------------|
| Importo a base d'appalto | € 504.322,00 |
| Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso) | € 16.045,70 |
| Importo totale dei lavori soggetti a ribasso | € 488.276,30 |
| Ribasso d'asta del ____% | € |
| Importo contrattuale | € |

(più I.V.A al 10%)

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta dichiara, per sé ed eventuali subappaltatori, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.).

ART. 4 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

In fase di esecuzione dei lavori potranno essere eseguite, secondo le esigenze della Azienda, consegne dei lavori per singole fasi. I lavori dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, in modo da rispettare il programma esecutivo di cui all'art. 43, comma 10, del Regolamento, che l'appaltatore deve redigere e presentare all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori. Nel programma di dettaglio la Ditta dovrà indicare il tempo individuato per l'esecuzione dei lavori, di ogni area di intervento riportando l'inizio e la fine. In caso di ritardata consegna si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti.

La somma dei giorni necessari alla esecuzione delle singole consegne dovrà essere uguale al tempo utile di cui all'art. 5 ;

c) in fase di esecuzione dei lavori la Committenza potrà richiedere lo svolgimento di lavori notturni e/o in giorni festivi; tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

**ART. 5 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE –
SOSPENSIONI E PROROGHE**

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 236 (duecentotrentasei) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. In fase di esecuzione, secondo le esigenze della Committenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori per singole fasi, per ognuna delle quali verranno redatti i relativi verbali di consegna e ultimazione; in tal caso la somma dei giorni necessari alla esecuzione delle singole consegne dovrà essere uguale al tempo utile di giorni 236.

È ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Si rinvia a quanto previsto dall' art. 107 del D. Lgs 50/2016 per la determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza dei presupposti.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori.

L'Azienda può concedere proroghe ai termini

d'esecuzione per cause non imputabili all'appaltatore, previa domanda motivata e formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini stessi.

ART. 6 PENALI

La penale pecuniaria per il ritardo sul termine dei lavori è fissata nella misura giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale della fase, con il limite del 10 per cento dello stesso importo. In caso sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, o scadenze differenziate di varie lavorazioni, il ritardo rispetto ai singoli termini comporta l'applicazione della penale sopra indicata ai relativi importi. La penale è applicata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.

ART. 7 DIFETTI DI COSTRUZIONE

Per le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza e per i difetti di costruzione si applica quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale.

ART. 8 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Lo scopo delle verifiche in corso d'opera è quello di accertare che l'esecuzione delle opere sia conforme a quanto prescritto nel progetto. Le prove e le verifiche anzidette vanno effettuate dall'appaltatore su indicazione del direttore dei lavori. In ogni caso l'appaltatore è

tenuto ad inviare alla direzione lavori una completa e dettagliata relazione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti.

ART. 9 CONTRATTO COLLETTIVO E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

La società appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere.

La Società Appaltatrice si obbliga, anche contrattualmente, alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratti, la Società Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalla Aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

La Società si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative anche nei rapporti con i

soci.

I suddetti obblighi vincolano la società anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulate o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni economica della società stessa ed in ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salvo naturalmente le distinzioni previste per le imprese artigiane.

La Società è responsabile in rapporto all'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Società dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della amministrazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Amministrazione appaltante medesima comunicherà alla Società e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e

procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso o del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate alla Società non sarà effettuato sino a quando dalla Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Società non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

ART. 11 SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto, come esplicitato nella lettera di invito, sarà autorizzato solo in casi debitamente motivati da parte della Società, che comunque ai sensi della vigente normativa ha esplicitato, in sede di offerta, la facoltà di volersi avvalere dell'istituto del subappalto, previa esplicita autorizzazione, per le opere indicate nelle dichiarazione sub “.....” presentata in sede di offerta.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del codice 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e di quant'altro previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria rilasciata in data da n. per l'importo di €, pari al% dell'importo contrattuale, determinato secondo quanto previsto dall'art 103 del citato D.Lgs. Detta cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 GARANZIE

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.

La polizza dovrà altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa deve risultare conforme allo schema tipo e

relativa scheda tecnica di cui al citato D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.

La somma assicurata deve corrispondere all'importo del presente contratto, mentre per la Responsabilità Civile è pari al 5% dell'importo del contratto, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di 5.000.000,00.

ART. 14 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO

la rappresentanza della Società
per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo il collaudo e la fine di ogni rapporto con l'Amministrazione appaltante, resta affidata al Sig. in qualità di, che non potrà essere revocato e sostituito in tale incarico senza l'esplicito consenso dell'Amministrazione appaltante.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

ART. 15 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal capitolato generale e dal capitolato speciale d'appalto richiamati dal presente contratto.

**ARTICOLO 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI
SENSI DELL’ARTICOLO 3 L. N. 136/2010**

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:

IBAN:

Intestatario

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

.....

.....

.....

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a

ART. 17 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a corpo secondo le modalità fissate nel capitolato Speciale di Appalto e resta inoltre stabilito che :

- i titoli di spesa per i suddetti pagamenti saranno emessi in favore della Società sul c/c n..... della Banca

I.B.A.N.;

- gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa medesimi saranno inviati al recapito postale della Società in

In caso di sospensione dei lavori per fatto non dell'Impresa l'Amministrazione potrà comunque corrispondere la quota annuale maturata dietro presentazione di idonea fideiussione a garanzia delle anticipazioni concesse.

L'importo degli oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, non soggetto a ribasso, è sempre liquidato in quote percentuali proporzionali all'avanzamento dei lavori.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto all'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

ART. 20 ACCORDO BONARIO

Si applica quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.

ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetta ai sensi dell'art. 20 c.p.c. al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

La Società terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione dei Lavori Pubblici da ogni controversia (comprese quelle relative ad eventuali risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

ART. 22 CESSIONE DEI CREDITI

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23 COLLAUDO

Il collaudo dell'intervento deve essere concluso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione, laddove prescritto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere emesso dal

Direttore dei lavori entro i termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Affinché l'organo di collaudo possa redigere il relativo certificato, è necessario che l'appaltatore ottenga e trasmetta tutte le certificazioni di legge, i verbali di prova e le certificazioni di qualità richieste dal capitolato e dal contratto.

=====

Si dichiara espressamente che il presente contratto, mentre obbliga fin d'ora la società appaltatrice, diverrà impegnativo per l'Amministrazione appaltante solo dopo essere stato approvato e reso esecutivo nei modi di legge.

=====

Richiesto io, Dott.
Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti presso questa Commissione ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura datane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo, anche in margine di ciascun foglio, hanno, da me interpellate, dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Consta il presente atto di numero(.... In lettere)
fogli di carta uso bollo sottoposto a collazione, scritti da persona di fiducia e completati a mano su facciate n.

..... (.... In lettere) per intero e righe n..... (.... In lettere) della presente escluse le sottoscrizioni.

PER L'AZIENDA

PER LA SOCIETA' APPALTATRICE

L'UFFICIALE ROGANTE